

# IL DIRITTO DELL'EMERGENZA NELLE DEMOCRAZIE PLURALISTE EUROPEE

VINCENZO IACOVISSI

*Da quel terribile 11 settembre 2001 il mondo dei Paesi avanzati si è scoperto insicuro e vulnerabile dinanzi alla nuova minaccia del terrorismo di matrice islamica. Gli eventi di allora, e quelli che ne sono seguiti, hanno posto in rilievo il tema della risposta delle democrazie all'emergenza e del bilanciamento tra i valori di libertà e di sicurezza tipici degli ordinamenti pluralistici. Dinanzi a Costituzioni rigide è opportuno volgere lo sguardo alle modalità previste per fronteggiare situazioni di eccezionalità dovute a calamità naturali ovvero, come nel caso della presente analisi, a minacce o veri e propri attacchi armati che mettono a rischio istituzioni, cittadini e corpus sociale.*

## EMERGENZA E REGIME SPECIALE

L' emergenza, nell'idem sentire, viene intesa come una circostanza o eventualità accidentale, soprattutto potenzialmente pericolosa. Da un punto di vista giuridico, invece, essa configura una «situazione imprevista che, rendendo il diritto normalmente vigente inadeguato, pone la necessità di uno stato d'eccezione capace di fronteggiarla»<sup>1</sup>.

Con riferimento alle caratteristiche del regime speciale rispetto a quello ordinario, possiamo ricomprendere gli ordinamenti giuridici contemporanei in due grandi modelli, dualistico e monistico. Il primo ingloba le situazioni nelle quali la risposta al caso straordinario è individuata al di fuori del sistema, così da creare una frattura nel continuum giuridico. In tale contesto, l'emergenza appare come fenomeno distinto e, quindi, esterno alla realtà giuridica, che necessita di una risposta ad hoc di natura straordinaria ed estranea all'ordinamento in vigore.

1. MARAZZITA 2003, p. 17. Sull'intera tematica dell'emergenza vedi anche PINNA 1988.



Il secondo, invece, considera l'emergenza come fenomeno endogeno all'ordinamento giuridico costituzionale, il quale è dotato di norme attributive di competenze straordinarie parzialmente sospensive e/o derogatorie della disciplina ordinaria; lo stato d'eccezione diviene parte integrante – seppur operante in un regime di separatezza – del sistema normativo, che lo contempla e lo predetermina. L'ordinamento permanente vigente anche nei periodi di crisi, ma subisce parziali sospensioni o deroghe per opera del regime eccezionale, esclusivamente in via provvisoria e congrua alle circostanze. In tali casi, l'emergenza viene ricondotta all'interno del sistema.

Ciò nondimeno, dal punto di vista empirico si possono riscontrare forme ibride tra i due modelli, come vedremo oltre.

Con riguardo alle finalità, si possono, infine, distinguere i regimi eccezionali in due tipologie, conservativi oppure evolutivi, essendo i primi rivolti alla conservazione dell'esistente, cioè «a rendere se stessi non più necessari»<sup>2</sup>, e avendo i secondi come obiettivo la totale sovversione dell'ordine costituito al fine di crearne un nuovo, sfruttando, talvolta pretestuosamente e surrettiziamente, la situazione di crisi.

#### LE DOTTRINE CLASSICHE DELL'EMERGENZA

Prima di addentrarsi nell'esame comparatistico dei regimi derogatori previsti (e non) dalle Costituzioni democratiche, è opportuno soffermarsi brevemente sulle teorie giustificative elaborate dalla dottrina.

È noto come il tema dell'eccezionalità abbia interessato la pubblicistica già nel secolo scorso, giungendo all'elaborazione di due principali filoni di pensiero, la 'dottrina del decisionismo' e le 'teorie della necessità'.

La prima vede come protagonista il giurista tedesco Carl Schmitt che, concentrandosi sulle caratteristiche del regime eccezionale, interpreta l'emergenza come articolazione della sovranità, risolvendo un simile rapporto nell'icastica formula «il problema di chi decide di questo potere, e cioè del caso non regolato dal diritto, diviene il problema stesso della sovranità»<sup>3</sup>, da cui discende il corollario in base al quale «sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione»<sup>4</sup>, e cioè il monarca nell'assetto preso in esame. In tale quadro si comprende come la competenza assegnata al sovrano sia potenzialmente illimitata, proprio al fine di proteggere l'ordinamento da un evento emergenziale. L'unico parametro che indirizza il titolare del potere d'eccezione è la congruità dell'azione alle circostanze: poiché tale valutazione è demandata al soggetto competente ed è insindacabile, si può concludere come il potere in esame divenga sostanzialmente libero e discrezionale, intrinsecamente extra-giuridico e, quindi, potenzialmente dispotico.

2. Ivi, p. 144.

3. SCHMITT 1975, p. 204.

4. SCHMITT 1972, pp. 33-34.

In sintesi, il pensiero schmittiano, pur esponendosi a critiche di scarsa democraticità, offre tuttavia una ricostruzione lucida e preziosa delle caratteristiche fondamentali del fenomeno emergenziale, strettamente connesso a uno stato di eccezione da intendersi come razionale risposta al fenomeno stesso. Inoltre, tale approccio dottrinale risolve il tema della sovranità in un'ottica che, nel contemplare una deroga all'assetto costituzionale in vigore, anticipa molte conclusioni divenute oggetto, alcuni anni dopo, di attenzione da parte degli ordinamenti liberali e democratici.

L'altra corrente di pensiero è rappresentata dagli autori che, per rinvenire un fondamento o una legittimazione dello stato d'eccezione, sono soliti riferirsi al concetto di 'necessità': questa figura viene interpretata in modi diversi, attraverso un'evoluzione che vede il suo culmine nella teorizzazione, da parte del giurista italiano Santi Romano, della necessità come fonte del diritto. Tale impostazione cerca di conferire legittimità giuridica ai poteri emergenziali, attraverso l'estensione ermeneutica del significato della nozione di necessità. A ciò si aggiunga la tendenza a ricercare un fondamento del diritto adottato *contra legem*, ossia posto in essere da un potere o da una fonte non previsti costituzionalmente. Santi Romano eleva la necessità a «fonte prima e originaria di tutto quanto il diritto, in modo che, rispetto a essa, le altre sono da considerarsi in certo modo derivate»<sup>5</sup>.

Applicando questa costruzione al tempo di emergenza, ne deriva che, laddove vengano esercitati poteri straordinari contrari alla legge o alla Costituzione, questi sarebbero illegali ma legittimi, in quanto fondati sulla necessità. Essa rappresenterebbe anche un limite all'emergenza medesima, perché sarebbe obbligatorio ripristinare la situazione legale al momento del cessare dei presupposti della straordinarietà.

A questo punto è interessante analizzare come l'esperienza empirica abbia recepito gli elementi delle impostazioni dottrinali descritte, avendo come riferimento gli ordinamenti europei di democrazia pluralistica.

#### UNA COMPARAZIONE TRA ALCUNI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI EUROPEI

Da un esame preliminare e certamente non esaustivo si può evidenziare come i principali Paesi europei contemplino l'adozione di regimi eccezionali, in caso di necessità, secondo un'impostazione che tende a disciplinarla direttamente in Costituzione.

Tali regimi, se considerati nel loro insieme e con le pur dovute specificazioni, si presentano come sistemi che derogano alla normalità, ma per un tempo provvisorio. La loro introduzione implica la sospensione di quella parte della Costituzione con cui si pongono in antinomia, ed è proprio tale momentanea interruzione dell'efficacia di norme costituzionali – che permangono quiescenti fino alla cessazione dei presupposti della sospensione – che «consente l'introduzione del regime derogatorio che si pone come eccezione rispetto alla regola e, pertanto, è qualificabile come eccezionale»<sup>6</sup>.

5. Si vedano, in particolare, ROMANO 1950, pp. 194 ss.; IDEM 1950, pp. 298 ss.

6. DE VERGOTTINI 2004, pp. 212-213.

Generalmente tali sospensioni interessano l'organizzazione delle competenze fra gli organi di indirizzo politico – con netta prevalenza del Governo rispetto al Parlamento – nonché il sistema dei diritti di libertà dei cittadini e delle garanzie.

Nell'esperienza recente dello Stato costituzionale non si è posto il problema dell'eventuale sospensione temporanea di norme sulla ripartizione dei poteri, prospettandosi comunque una riduzione del ruolo del Parlamento e una concentrazione di poteri emergenziali in capo all'Esecutivo, secondo lo schema classico razionalizzato dal diritto costituzionale e consolidatosi tra i due conflitti mondiali. Per comprendere meglio tale aspetto, è utile uno sguardo più approfondito verso alcuni ordinamenti europei, per poi verificare come il tema venga affrontato nella Costituzione italiana.

#### GERMANIA

Nella Legge Fondamentale (*Grundgesetz*) trova accoglimento la sospensione dei diritti in connessione alla deliberazione dello 'stato di tensione' e dello 'stato di difesa' ma viene salvaguardato l'assetto organizzativo dello Stato. Infatti, vengono inibite l'abrogazione, la modifica e la disapplicazione della Legge Fondamentale, viene preservata l'operatività del Tribunale Costituzionale Federale, viene precluso lo scioglimento del Bundestag e s'introducono disposizioni concernenti il ricorso a una commissione parlamentare comune tra Bundestag e Bundesrat in caso di impossibilità di funzionamento del primo. Peraltro, possibili modificazioni della struttura organizzativa statale attengono, in primo luogo, alla titolarità del potere di guida e di comando delle Forze armate e, in secondo luogo, all'articolazione delle competenze tra Federazione e Länder; infatti, nel primo caso si statuisce il trasferimento del potere in oggetto dal Presidente federale al Cancelliere federale, «mediante la promulgazione dello stato di difesa» (art. 115 b) e, nella seconda ipotesi, «in forza di uno stato di difesa» è prevista l'estensione dell'area di competenza legislativa concorrente anche a settori che, in situazioni ordinarie, sono devoluti alla legislazione dei Länder, con evidente ampliamento delle facoltà federali in tale ambito (art. 115 c).

Non si rinvengono, invece, norme sull'emergenza terroristica, ma sono implicitamente legittimate restrizioni attivabili in simili situazioni.

In particolari condizioni è reputato limitabile il diritto di associazione (art. 9), il segreto postale (art. 10), la libertà di circolazione (art. 11) e la libertà di domicilio (art. 13). Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 18, poi, può essere disposta dal Tribunale costituzionale federale la decadenza di alcuni diritti fondamentali nei confronti di coloro che ne abusino «per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale». Infine, non è riconosciuto il diritto di asilo ai soggetti responsabili di reati, tra cui quelli connessi al terrorismo.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha sempre confermato le contrazioni funzionali alla salvaguardia della democrazia.

#### SPAGNA

In Spagna la Costituzione prevede, all'art. 116, tre regimi emergenziali, 'stato di allarme', 'stato di eccezione' e 'stato di assedio', rinviandone la disciplina analitica e sostanziale a una legge organica<sup>7</sup>.

Le procedure di proclamazione di tali stati vedono il coinvolgimento del Governo in via iniziale, e del Parlamento (o meglio del suo ramo di 'indirizzo-controllo' nei confronti dell'Esecutivo, il Congresso dei Deputati) in via necessaria e a titolo confermativo (comma 2), autorizzativo (comma 3) ovvero deliberativo (comma 4). Nei due ultimi regimi sono tollerabili sospensioni di diritti tassativamente indicate al momento della relativa delibera di instaurazione (art. 55, comma 1).

La modifica del sistema dei diritti, in connessione alle situazioni di pericolo descritte, trova applicazione a specifiche aree territoriali e, quindi, investe la generalità dei cittadini.

Tuttavia, una legge organica può determinare i casi di sospensione individualizzata dei diritti di cui agli articoli 17, comma 2 (durata della detenzione preventiva); 18, comma 2 e 3 (inviolabilità del domicilio e della corrispondenza), in relazione alle investigazioni nei confronti di bande armate ed elementi terroristi, assicurando però il controllo giurisdizionale e parlamentare (art. 55, comma 2). Nella prassi è proprio tale articolo che ha ricevuto la maggiore applicazione.

Anche nell'ordinamento spagnolo la Costituzione inibisce mutazioni all'assetto organizzativo del Paese durante gli stati emergenziali; infatti, è vietato lo scioglimento del Congresso dei deputati e si statuisce che «il funzionamento delle Camere, come quello degli altri poteri costituzionali, non potrà essere interrotto durante la vigenza di tali stati» (articolo 116, comma 5); si preserva il principio di responsabilità politica del Governo (art. 116, comma 6), si dispone l'istituzione di una 'Deputazione permanente' nei casi di vacanza del Congresso (per scioglimento anticipato o decorrenza del mandato), abilitata a rilevarne tutte le competenze (art. 116, comma 5).

#### FRANCIA

Nell'ordinamento francese l'implementazione di un regime d'emergenza rinvia il proprio fondamento costituzionale nell'art. 16, laddove si attribuisce all'autorità presidenziale la competenza ad adottare le misure richieste dalle circostanze, nei casi di «minaccia grave e immediata» alle istituzioni repub-

7. Per una descrizione analitica dei tre regimi, e delle differenze, vedi BONETTI 2006, pp. 179-180.

blicane, all'indipendenza della Nazione, all'integrità del territorio ovvero all'esecuzione degli impegni internazionali. La disposizione, però, introduce anche limitazioni alla discrezionalità del Presidente, prevedendo, in primo luogo, come presupposto per l'adozione delle misure in esame, non solo una situazione di emergenza ma anche una contestuale interruzione del funzionamento dei poteri pubblici costituzionali e, in secondo luogo, l'obbligo di consultazione preventiva delle altre cariche statali di rilievo, quali il Primo Ministro, i Presidenti delle Assemblee parlamentari nonché il Consiglio costituzionale, al fine di consentire loro di esprimere pareri inerenti all'opportunità o al merito di tali interventi. Infine, i provvedimenti devono essere tempestivamente notificati alla Nazione attraverso un messaggio presidenziale e devono essere ispirati, nel contenuto e nella finalità, alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali i mezzi necessari per adempiere ai loro compiti<sup>8</sup>.

Anche l'impianto costituzionale francese sancisce l'impossibilità di procedere a mutazioni dell'assetto istituzionale dello Stato, inibendo, all'art. 16, lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale «durante l'esercizio dei poteri eccezionali» e disponendo l'immodificabilità della Costituzione nei casi di violazione dell'integrità territoriale (art. 89, comma 4). Queste norme appaiono come una garanzia di libertà, predisposte allo scopo precipuo di scongiurare abusi di potere.

L'art. 36, invece, disciplina lo 'stato d'assedio', disponendo un potere di decretazione da parte del Consiglio dei ministri e un necessario intervento autorizzativo parlamentare, nel caso di proroga dello stato medesimo oltre il dodicesimo giorno. A tutt'oggi è prevista l'instaurazione di un ulteriore stato emergenziale, ossia quello di 'urgenza' (legge 3 aprile 1955, e successive modifiche e integrazioni) che, unitamente al precedente, postula l'introduzione di misure sospensive dei diritti, seppur subordinandole a limiti di natura procedurale e sostanziale<sup>9</sup>.

In materia terroristica, in particolare, la legislazione più recente consente, con la garanzia del controllo giudiziario, un'ampia serie di misure in tema di libertà di circolazione e soggiorno, di tutela della vita privata, di libertà di espressione, di associazione e riunione. Inoltre, tale normativa ha esteso i poteri amministrativi in ordine ai controlli sull'identità, ha prolungato i termini del fermo di polizia, consentendo anche di differire l'accesso all'assistenza legale, ha ampliato i poteri di perquisizione, sequestro, accesso al domicilio, controllo della corrispondenza, intercettazione telefonica, accesso ai dati personali.

8. Art. 16, Costituzione della Repubblica francese, 4 ottobre 1958: <<http://www.assemblee-nationale.fr>> [04/07/2016].

9. Loi 3 avril 1955: <<http://www.assemblee-nationale.fr>> [04/07/2016].



## REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA

In Gran Bretagna la legge parlamentare è abilitata all'introduzione di regimi derogatori dei diritti e, segnatamente, in tema di libertà personale e di proprietà, com'è avvenuto in occasione dei due conflitti mondiali.

In particolare, nel sistema britannico dell'emergenza, oltre alla *Martial Law* emanabile dalla Corona in caso di guerra o ribellione (in concreto applicata solo durante le guerre coloniali e la rivoluzione irlandese del 1920-1921), è prevista la facoltà per il Governo di derogare a norme legislative, e le misure adottate vengono poi approvate ex post dal Parlamento mediante un *Act of indemnity*<sup>10</sup>.

In tempi recenti, per fronteggiare l'emergenza del terrorismo internazionale, sono stati varati il *Terrorism Act 2000* e, in seguito, l'*Anti-terrorism, crime and security Act 2001*. Tali leggi prevedono un notevole accrescimento dei poteri investigativi nei confronti delle banche e delle società finanziarie, con possibilità di congelamento dei beni posseduti. Essi contengono una peculiarità tutt'affatto particolare, perché, oltre a una rigorosa normativa, introducono una definizione di terrorismo che dovrebbe condurre alla delimitazione specifica dell'oggetto regolato. In base al *Terrorism Act 2000*, infatti, il terrorismo consisterebbe nel «ricorso o nella minaccia del ricorso a un'azione al fine di promuovere una causa politica, religiosa, ideologica che comporti gravi violenze contro la persona o la proprietà, metta in pericolo la vita stessa degli individui o causi un rischio grave alla salute o alla sicurezza pubblica». Il successivo provvedimento, invece, reputa «persona sospetta di terrorismo chi è, o è stato, coinvolto nella preparazione, esecuzione o istigazione di atti di terrorismo internazionale, ovvero chi ha legami o appartiene a un gruppo terroristico internazionale. Tale è il gruppo soggetto al controllo o all'influenza di persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, ovvero qualsiasi gruppo che il Segretario di Stato sospetti essere coinvolto nella preparazione, esecuzione e istigazione di atti terroristici internazionali»<sup>11</sup>.

Con il *Terrorism Act 2006* sono state inasprite le norme introdotte in precedenza, al fine di intensificare la lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005.

10. Vedi BONETTI 2006, p. 122.

11. Atti: <<http://www.parliament.uk>> [04/07/2016].

## ITALIA

A differenza di altri ordinamenti, la Costituzione italiana non contempla esplicitamente uno stato d'eccezione, sulla base di una precisa scelta compiuta in sede di Assemblea costituente<sup>12</sup>. Unico regime derogatorio della normalità è rinvenibile nell'art. 78, laddove si prevede «le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».

Essendo previsto un regime eccezionale soltanto in caso di guerra, restano prive di disciplina tutte quelle situazioni emergenziali – come l'ipotesi di attacchi o minacce terroristiche – che chiamano in causa la difesa dell'ordinamento e la sicurezza dei cittadini.

Sulla portata da attribuire a tale 'silenzio' della Costituzione sono state formulate diverse interpretazioni, le quali sembrano convergere, però, sul fatto che sia la conseguenza di alcuni fattori ben identificabili con riferimento ai profili internazionali e interni, tutti legati alla debolezza della coesione nazionale e alla volontà di scongiurare abusi e violazioni dei diritti di libertà, con il ricordo di quelle infauste esperienze – come Weimar – che si posero come vero e proprio spettro da scongiurare<sup>13</sup>.

In assenza di riferimenti costituzionali adeguati, è necessario orientarsi verso le normative di livello inferiore per reperire elementi di reazione dell'ordinamento a uno stato di alta fluidità, constatando come, dal 1948 a oggi, le Istituzioni abbiamo cercato di mantenere questi elementi all'interno dell'alveo costituzionale, utilizzando a tal fine atti di indirizzo e controllo parlamentare, il decreto-legge e la legge formale.

Nella pratica, episodi eversivi di estrema gravità sono stati affrontati avvalendosi, apparentemente, di strumenti di polizia ordinaria, mentre il più cruento e organico terrorismo politico degli anni Settanta ha richiesto l'adozione di atti normativi rivestenti la forma del decreto-legge e, quindi, della legge. In quest'ultima occasione, pur essendosi evocata la presenza di situazioni di pericolo e avendo parlato di legislazione dell'emergenza, ci si è impegnati per favorire il ricorso a fonti normative non straordinarie. La Corte Costituzionale, a sua volta, ha giustificato una legislazione ordinaria derogatoria di diritti sulla base della sua «ragionevolezza ad affrontare una grave emergenza politica interna»<sup>14</sup>; nella valutazione della Consulta, l'emergenza costituisce una situazione anomala e grave, caratterizzata dalla temporaneità, che abilita Governo e Parlamento a doverose misure legislative, tuttavia comprensibili e giustificabili unicamente per il periodo contingente.

12. Sui presupposti e le ragioni di una simile decisione, vedi CARDONE 2011, pp. 119-134.

13. Per un'estesa trattazione della tematica, vedi DE VERGOTTINI 1974, pp. 409 ss.

14. Sulla questione vedi RUGGERI 1988, pp.199 ss. Testo integrale della sentenza n. 15/1982: <<http://www.cortecostituzionale.it>> [04/07/2016].

Più recentemente si è ricorsi alla decretazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 77 Cost., per fronteggiare la situazione di pericolo scaturita nell'ordinamento a causa del terrorismo internazionale e, in tale contesto, sono state introdotte misure volte a reprimere le condotte di promozione, organizzazione, finanziamento e supporto ad associazioni presenti sul territorio nazionale ma miranti a svolgere attività di terrorismo all'estero. Inoltre, tali norme hanno conferito maggiori poteri agli apparati investigativi e d'intelligence, prevedendo un ampliamento dei poteri d'intercettazione e di perquisizione, ma assicurando, nel contempo, il controllo a opera dell'autorità giudiziaria.

Si può concludere, pertanto, affermando come nel nostro Paese l'emergenza sia stata sinora affrontata con strumenti ordinari, in una cornice di normalità costituzionale che, però, non ha impedito l'utilizzo di misure di prevenzione e di repressione del fenomeno terroristico essenziali per la difesa della democrazia, sempre soggette al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento, sulla base della loro coesistenzialità alla forma di Stato, intesa come complesso dei rapporti tra individuo e strutture di autorità. Un assetto che non può essere messo in discussione, se non tramite mezzi certi e tempi ristretti, neanche nell'emergenza, pena la transizione verso forme istituzionali diverse da quella democratica

G

## BIBLIOGRAFIA

- P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, il Mulino, Bologna 2006.
- A. CARDONE, *La «normalizzazione» dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo*, G. Giappichelli, Torino 2011.
- G. MARAZZITA, *L'emergenza costituzionale. Definizioni e modelli*, Giuffrè, Milano 2003.
- G. MIGLIO – P. SCHIERA (a cura di), *Carl Schmitt. Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna 1972.
- P. PINNA, *L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giuffrè, Milano 1988.
- S. ROMANO, *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*, «Archivio del diritto pubblico e dell'amministrazione italiana» (1902) 1, pp. 229-243; 293-308.
- S. ROMANO, *Scritti minori*, Giuffrè, Milano 1950.
- S. ROMANO, *Sui decreti-legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria*, «Rivista di diritto pubblico» (1909) 1, pp. 251-272.
- A. RUGGERI, *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte Costituzionale e il legislatore. Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica*, Giuffrè, Milano 1988.
- C. SCHMITT, *La dittatura*, Laterza, Roma-Bari 1975 (ed. or. *Die Diktatur*, Berlin 1921).
- C. SCHMITT, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in MIGLIO – SCHIERA (a cura di) 1972, pp. 33-34.
- G. DE VERGOTTINI, *Le modificazioni delle competenze costituzionali in tema di difesa*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico» (1974) 2, pp. 409-450.
- G. DE VERGOTTINI, *Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, il Mulino, Bologna 2004.